
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Maria Sigona

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Pasquale Granata

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Ettore Gilotta

Filipponeri Cascone

Ettore Gilotta

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE


Si certifica che la presente copia di deliberazione, ai sensi dell'art. 53 n. 2 della L.R. 03/11/1993 n. 30, viene pubblicata all'Albo dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa per 15 giorni consecutivi, dal 20 MAG. 2012

IL SEGRETARIO
Sig. Filipponeri Cascone
Filipponeri Cascone

La presente copia è conforme
all'originale in atti

IL SEGRETARIO

REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale Sanità



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
RAGUSA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 817 del 14 MAG. 2012

DIREZIONE AFFARI GENERALI E LEGALI

Esecutiva: NO
Atto sottoposto a controllo: NO

OGGETTO: RIMBORSO SPESE LEGALI AL DIPENDENTE MATRICOLA N. 61438 - LIQUIDAZIONE SPESA DI € 4.718,30 - NO CDC.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
IL DIRETTORE SETTORE
AFFARI GENERALI E LEGALI
Dr. Giuseppe Tolomeo

IL DIRETTORE
AFFARI GENERALI E LEGALI
Dr. Giovanni Zappalà

Il 14 MAG. 2012, nella sede dell'Azienda Sanitaria Provinciale, il Direttore Generale, Dott. Ettore Gilotta, nominato con Decreto Presidenziale, n.334 del 31 Agosto 2009, coadiuvato, ai sensi dell'art. 7 della L. R. 30/1993, dai Sigg.:

- Dott.ssa Maria Sigona - Direttore Amministrativo
- Dott. Pasquale Granata - Direttore Sanitario

e con l'assistenza Sig. Filipponeri Cascone, quale segretario verbalizzante, adotta la seguente deliberazione:

Su Proposta della Direzione Struttura complessa Affari Generali e Legali, che con la sottoscrizione da parte del Direttore della Struttura ne attesta la regolarità formale e la legittimità

Premesso che con istanza del 27/02/2012 prot. n. 0005517 del 02/03/2012, il dipendente matricola n. 61438 in qualità di Dirigente Medico di I° Livello presso l'U.O. di Medicina Interna del P.O. di Vittoria, chiedeva il rimborso delle spese legali sostenute per la propria difesa nel procedimento penale a suo carico n. 114/08 R.G.N.R. n.225/10 Tribunale di Ragusa, sezione distaccata di Vittoria, definito con sentenza di assoluzione per non avere commesso il fatto.

Visto l'art. 25 del D.P.C.M. del 22/07/2000 – Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell'area della dirigenza medica e veterinaria e della dirigenza sanitaria, che prevede l'onere della difesa in giudizio dei propri dipendenti a carico delle UU.SS.LL. per fatti connessi all'espletamento del servizio e purchè non sussista conflitto d'interessi;

Considerato che l'Ente ha sempre ammesso a rimborso le spese sostenute dal dipendente, con esenzione da responsabilità di interessi con l'Ente stesso e solo nei limiti del minimo tariffario forense vigente;

Vista la racc. a.r. del 31.01.2008 prot. n. 0002710 con la quale l'Azienda aveva comunicato al dipendente che avrebbe rimborsato le spese legali, sostenute dallo stesso, esclusivamente nei limiti minimi previsti dal tariffario vigente e per un solo difensore;

Visto il progetto di parcella allegato alla succitata richiesta redatto dall'Avv. Carmelo Peluso per le prestazioni professionali svolte per conto del dipendente matricola 61438 ;

Che dal controllo effettuato gli onorari indicati nel citato progetto di parcella il professionista non ha tenuto conto dei minimi e pertanto l'importo dovuto al minimo è di € 4.718,51, e non € 7.574,30;

Vista la fattura quietanzata n.37 del 6.3.2012 di € 7.574,30 emessa dall'Avv. Carmelo Peluso a nome del succitato dipendente;

Vista la circolare di servizio n.113 del 1.2.2000 e n. 635/Dir.Gen. del 26.04.02.recanti le disposizioni emanate dall'Azienda in materia, che limitano il predetto importo al minimo delle tariffe vigenti;

Ritenuto, pertanto, di poter accogliere l'istanza di rimborso del dipendente matricola n. 61438, trattandosi di spesa per procedimento penale conseguente ad attività svolte nell'esecuzione delle proprie funzioni e nell'interesse dell'Azienda di Ragusa, data anche l'assenza di conflitto d'interessi;

Ritenuto per quanto precede che costituisce atto dovuto, provvedere all'accoglimento della istanza di rimborso e alla liquidazione delle spese legali al minimo, in applicazione delle citate circolari, di € 4.718,30;

Sentito il parere favorevoli del Direttore Amministrativo

Sentito il parere favorevole del Direttore Sanitario;

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti:

A) Accogliere l'istanza di rimborso delle spese legali sostenute dal dipendente matricola n. 61438 nato a Ragusa il 24/01/1960 per la propria difesa, ai sensi dell'art. 25 D.P.C.M. del 27/07/2000, e della Circolare 653 del 26/04/2002, relativamente al giudizio meglio descritto in premessa;

B) Per l'effetto, imputare la spesa di € 4.718,30 sul conto costo n. denominato debiti verso personale ;

- C) Rimborsare al dipendente matricola 61438 la complessiva somma di € 4.718,30, in virtù della documentazione prodotta e descritta in premessa;
- D) Disporre che l'esecuzione del presente atto e il pagamento al dipendente, venga effettuato dall'Ufficio Personale.

D.F.P. 993/12

Data _____		Esercizio <u>2012</u>	
Importo	Autorizzato	Ordine	Conto
	<u>Avv. 789/12</u>		
Visto: Il Direttore Economico Finanziario		Il Contabile	
<u>[firma]</u>		<u>[firma]</u>	